

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1696

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TARTAGLIONE, VERINI, MANFREDI, AMODDIO, BIFFONI, BIONDELLI, CAMPANA, CAPONE, CARRESCIA, CIMBRO, D'INCECCO, GINOBLE, GIULIANI, GOZI, GIUSEPPE GUERINI, IMPEGNO, IORI, LEVA, MAGORNO, MARZANO, MORANI, ROCCHI, ROSTAN, SCALFAROTTO, TIDEI, VALIANTE

Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di ruolo organico e di conferma dell'incarico dei giudici di pace

Presentata il 15 ottobre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il giudice di pace esercita una fondamentale funzione giurisdizionale quale giudice di prossimità articolato nel territorio e come tale vicino alle quotidiane esigenze del cittadino. È giudice di primo grado appartenente all'ordine giudiziario, nominato all'esito di una selezione per titoli a cui seguono un tirocinio sul modello dei magistrati di carriera e una formazione continua durante gli anni di servizio.

La presente proposta di legge ha l'obiettivo di affrontare quella che si pone come una situazione di vera e propria emergenza. Appare del tutto ragionevole e opportuno, infatti, evitare che professio-

nalità formatesi in anni di esercizio delle funzioni giurisdizionali vadano disperse in un moto concorsuale senza soluzione di continuità. Recentemente le sezioni unite della Corte di cassazione hanno rilevato come « il giudice destinato dal legislatore nel 1991 — a metà tra onorarietà e professionalità ed investito, *ex* articolo 7 del codice di procedura civile, di una competenza ben più che bagatellare come osserva un'attenta dottrina — abbia assorbito l'intera competenza per valore del conciliatore e del pretore, oltre ad incunearsi in materie statisticamente assai rilevanti per il contenzioso civile con l'obiettivo primario di ridurre l'enorme carico di lavoro

della magistratura togata, gravemente compromissivo della credibilità e dell'effettività dell'amministrazione della giustizia civile ».

I giudici di pace definiscono oltre 2 milioni di procedimenti annui e sono soggetti ai medesimi doveri dei magistrati professionali. A oltre venti anni dalla legge istitutiva del giudice di pace (legge 21 novembre 1991, n. 374) è possibile tracciare un bilancio molto positivo di tale istituzione: le sentenze rese sono qualitativamente apprezzabili e risultano appellate nella misura assolutamente residuale del 5 per cento.

I dati statistici attestano che oltre il 50 per cento del contenzioso civile e il 25 per cento di quello penale grava sui giudici di pace; il relativo costo, viceversa, è molto

esiguo e ammonta a circa 80 milioni di euro, a fronte di una spesa complessiva per il funzionamento della giustizia pari a 4 miliardi di euro annui.

La presente proposta di legge ha l'obiettivo di conferire maggiore stabilità al ruolo del giudice di pace, senza il quale la nostra giustizia rischierebbe il collasso.

Si propone, peraltro, la riduzione del numero dei giudici di pace previsti in pianta organica dagli originari 4.690 di cui alla legge n. 374 del 1991 a 3.200: ciò condurrebbe a risparmi di spesa pari a circa 10 milioni di euro, derivanti dalla mancata retribuzione e dal mancato investimento di fondi per i concorsi e i corsi di formazione obbligatori relativi a 1.490 giudici in meno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Ruolo organico
della magistratura di pace).*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dai seguenti:

« 1. Il ruolo organico dei magistrati addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 3.200 posti.

1-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

1-ter. Il servizio prestato nelle funzioni di magistrato di pace, anche prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, è equiparato al servizio prestato dai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica e alle magistrature amministrative e contabili ».

ART. 2.

*(Durata dell'ufficio e conferma
del giudice di pace).*

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. In attesa della riforma complessiva della magistratura onoraria, alla scadenza del terzo quadriennio di servizio, ovvero alla scadenza della proroga concessa ai sensi del comma 395 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i giudici di pace in servizio sono rinnovati nell'inca-

rico, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-*bis* del presente articolo, per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno, fatta salva comunque la cessazione dalle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età ».

